

## Decisione n. 8 del 31.08.2016

**OGGETTO: Sig.or (*OMISSIS*) – Richiesta di riesame ex art. 25  
L. 241/90**

### IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA l'istanza datata 14.07.16, acquisita al prot. n. 1737, con la quale il sig. (*Omissis*), dirigente sindacale aziendale (*Omissis*), ha richiesto a quest'Ufficio - ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4, della L. n. 241/90 e s. m. i.- il riesame del diniego tacito opposto da codesta Azienda alla richiesta, avanzata con istanza del 10.06.2016 trasmessa mediante pec, di estrazione di copia della documentazione attinente la proclamazione dello sciopero del 10.06.14 con particolare riferimento ai verbali di incontro sottoscritti tra le sigle sindacali e l'Azienda, la documentazione relativa alle procedure di moderazione ed alla proclamazione dello sciopero in questione;

VISTA, altresì, la nota, prot. n. 1841 del 09.08.2016, con la quale quest'Ufficio, prima di esaminare nel merito la questione, ha chiesto all'(*Omissis*), di fornire le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta d'accesso, assegnando un termine non superiore a 20 gg per la formulazione delle richieste motivazioni e contestualmente sospesi i termini per la conclusione del procedimento;

PRESO ATTO che la suddetta Azienda, con nota del 26.08.16, ha negato l'accogliabilità dell'istanza ritenendo che la stessa fosse priva di motivazione e preordinata ad un controllo generalizzato dell'operato dell'Azienda;

CONSIDERATO in ordine alla questione oggetto dell'istanza:

- che gli artt. 22 e 23 della L. 241/90 e s.m.i. annoverano tra le Amministrazioni nei confronti delle quali è esercitabile il diritto d'accesso anche i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse nonché i gestori di pubblici servizi;

- che la legge 15/2005 all'art. 1 lett. b) ha espressamente esteso la qualifica di "interessati" (potenziali titolari del diritto di accesso) ai soggetti "portatori di interessi diffusi".

- che l'art. 5 comma 2 del "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi" approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 (G.U. n. 114 del 18 maggio 2006) nel regolamentare le modalità di accesso statuisce che *"Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato"*.

- che l'art 6. comma 5 del predetto Regolamento recita *"Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l'amministrazione, entro dieci giorni, ne dà comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero*

*con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta”.*

TENUTO CONTO nel caso di specie;

- che non ricorre il caso di esclusione previsto dall'art. 24, comma 3 della predetta L. 241/90 – Accesso preordinato al controllo generalizzato dell'operato della P.A. - in quanto il ricorrente (*Omissis*), “portatore di interessi diffusi”, ha fornito precisi riferimenti sulla documentazione richiesta specificando gli atti ed i provvedimenti oggetto dell'istanza che appaiono giuridicamente collegati agli interessi perseguiti dalla stessa organizzazione sindacale e dunque intrinsecamente idonei a far ritenere la legittimazione della ricorrente;

- che anche qualora l'Azienda avesse ritenuto la richiesta carente di motivazione avrebbe dovuto chiederne l'integrazione così come previsto dall'art 6, comma 5 del richiamato Regolamento per l'accesso;

RITENUTO, pertanto, in virtù di quanto sopra, che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per ottenere l'accesso agli atti in questione, secondo il disposto di cui all'art. 22 della L. n° 241/90 e che la documentazione richiesta è collegata strumentalmente alla situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare;

EVIDENZIATO inoltre che, per effetto dell'art. 25, comma 4, della L. n° 241/90 il Difensore civico regionale, qualora ritenga illegittimo il rifiuto, lo comunica al richiedente e all'Autorità disponente, con l'effetto che, ove questa non emani un provvedimento confermativo del diniego, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, l'accesso si intende consentito;

Tutto ciò premesso,

**DECIDE**

per le motivazioni in premessa,

1. di ritenere accoglibile la richiesta di riesame presentata dalla (*Omissis*), per il tramite del suo rappresentante sig. (*Omissis*), in merito al rifiuto tacito opposto dall'(*Omissis*), - relativamente all'istanza presentata in data del 10.06.2016 ed intesa ad ottenere copia della documentazione come specificata in epigrafe;
2. di comunicare il presente atto, a norma dell'art. 25 comma 4 della L. n° 241/90 e successive modifiche e integrazioni, al ricorrente ed all' dall' (*Omissis*)-.

*Il Difensore Civico Regionale*

*Avv. Fabrizio Di Carlo*

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.